



ALLEGATO "A" AL NUMERO 79026/34519 REPERTORIO

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'**"PROMOSIENAREZZO S.R.L."****TITOLO PRIMO: DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA****Articolo 1****DENOMINAZIONE**

1.1 Ai sensi e nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e successive modificazione e nel D.Lgs. 25 novembre 2016 n. 219 è costituita la società a responsabilità limitata denominata **"PROMOSIENAREZZO S.R.L."** (in seguito denominata "Società").

Articolo 2**OGGETTO E ATTIVITA'**

2.1 La Società è una struttura tecnica operativa di supporto alle attività proprie della Camera di Commercio e alle imprese di riferimento.

2.2 La Società, che svolge attività finalizzata al sostegno e allo sviluppo del sistema economico, persegue i propri scopi istituzionali a favore di tutti i settori economici facenti capo alla Camera di Commercio stessa mediante attività di promozione, sviluppo e formazione per il sistema economico locale, nonché di supporto alle attività e ai servizi camera-li ordinari e straordinari. La Società, in particolare, svolge le attività descritte nei commi successivi, a titolo esemplificativo e non esaustivo.

2.3 Attività di ausilio ai processi di internazionalizzazione delle imprese con particolare riferimento a:

a) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività d'informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro iniziative;

b) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, in collaborazione con gli enti e organismi competenti;

c) realizzazione di conferenze, seminari, convegni, incontri promozionali e culturali in tema di internazionalizzazione;

d) partecipazione a Reti di Imprese ed Associazioni, Consorzi, Enti od altri soggetti, che abbiano scopi complementari o connessi al proprio o che siano da essa promosse;

e) informazione e assistenza per l'accesso alle risorse finanziarie nazionali ed europee necessarie per attività di promozione all'estero;

f) attività di monitoraggio e controllo di progetti a carattere regionale e nazionale;

g) assunzione di ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, anche con studi, ricerche, pubblicazioni e congressi.

2.4 La Società, ai fini di cui sopra, potrà avvalersi di specifiche progettualità finalizzate all'ottenimento di finanziamenti a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari nonché alla possibilità di partecipare ai bandi di finanziamento regionali, nazionali e comunitari anche in partenariato con altri enti pubblici e/o privati in qualità di capofila o di partner.

Articolo 3

SEDE

3.1 La Società ha la propria sede legale e amministrativa in Siena presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Arezzo-Siena e può, con l'autorizzazione della Giunta camerale, trasferirsi in altra sede o aprire sedi secondarie.

Articolo 4

DURATA

4.1 La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata per decisione dell'Assemblea.

TITOLO SECONDO: CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI - PARTECIPAZIONI

Articolo 5

CAPITALE SOCIALE E SUE VARIAZIONI

5.1 Il capitale è di Euro 472.024,00 (quattrocentosettanta-duemilaventiquattro virgola zero zero) diviso in quote ai sensi dell'articolo 2468 codice civile.

5.2 Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Sia in sede di costituzione della società che in sede di decisione di aumento del capitale sociale a pagamento, le quote sottoscritte potranno essere liberate mediante conferimenti in natura o di crediti.

5.3 In mancanza di qualunque precisazione a riguardo i conferimenti devono intendersi fatti in denaro.

5.4 In caso di conferimento di prestazione d'opera o di servizi a favore della società, gli obblighi assunti dal socio aventi ad oggetto tali prestazioni dovranno essere garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, da una polizza di assicurazione o da una fideiussione bancaria. In questo caso, la polizza o la fideiussione potranno essere sostituite dal socio con il versamento, a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

5.4 L'aumento del capitale non può essere eseguito fino a che le quote di partecipazione precedentemente emesse non siano state interamente liberate.

5.5 In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, spetta ai soci il diritto di sot-

toscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute; è consentito tuttavia ai soci decidere la sottoscrizione del capitale sociale in modo non proporzionale al conferimento eseguito.

5.6 Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'Organo Amministrativo a tutti i soci mediante raccomandata con A.R.; ai fini della presente disposizione si ha riguardo a coloro che giustifichino la propria qualità di socio esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese.

5.7 Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge (articoli 2482 2482 bis 2482 ter 2482 quater codice civile) mediante deliberazione dell'Assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo.

5.8 In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'Assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'Organo di Controllo o del revisore qualora consti il consenso unanime di tutti i soci. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale.

Articolo 6

VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

6.1 I soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni fiscali, versamenti in conto capitale, ovvero finanziamenti fruttiferi o infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia bancaria e creditizia. Essi potranno essere anche non proporzionali alla quota di partecipazione al capitale sociale da ciascuno detenuta. I versamenti dei soci a favore della società sono infruttiferi, salvo diversa determinazione da adottarsi con apposita decisione dei soci.

6.2 I versamenti in conto capitale potranno essere utilizzati, previa delibera assembleare, per la copertura di eventuali perdite o imputate direttamente a capitale.

6.3 Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione l'articolo 2467 codice civile.

6.4 Su richiesta e determinazione dell'assemblea, potranno essere versati contributi in conto esercizio per le spese di funzionamento della società.

Articolo 7

PARTECIPAZIONI E LORO TRASFERIMENTO

7.1 I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Resta salva la possibilità di attribuire a singoli soci diritti particolari riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, ai sensi dell'articolo 2468 terzo comma codice civile; in tal caso, salvo quanto previsto dall'articolo 2473 primo comma codice civile, detti diritti potranno essere modificati solo con il consenso unanime dei soci.

In caso di trasferimento della partecipazione del socio a cui sono attribuiti diritti particolari, detti diritti non spetteranno all'avente causa del socio e pertanto si estingueranno; in caso di cessione parziale della quota i diritti particolari resteranno a favore del socio dante causa.

7.2 Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro sulle partecipazioni si applica l'articolo 2471 bis del codice civile.

7.3 Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 10 del D.Lgs. 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni nonché della normativa tempo per tempo vigente.

Non è concessa l'intestazione a società fiduciaria.

TITOLO TERZO: DECISIONI DEI SOCI

Articolo 8

DECISIONI DEI SOCI

8.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

8.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo Amministrativo e la sua revoca;
- c) la nomina dell'Organo di Controllo o del Revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo (e/o statuto);
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) scioglimento anticipato.

8.3 Le decisioni dei soci debbono essere necessariamente adottate con il metodo assembleare di cui al successivo articolo 9.

8.4 Ogni socio che giustifichi la propria qualità esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese e a cui spetti il diritto di voto, ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Articolo 9

ASSEMBLEA DEI SOCI

A) CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purchè nell'ambito del-

le Province di Arezzo o Siena.

9.2 L'Assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno. L'Organo Amministrativo deve, altresì, convocare senza ritardo l'Assemblea quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale e nella domanda siano stati indicati gli argomenti da trattare. La convocazione su richiesta dei soci non è, però, ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'Organo Amministrativo o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

9.3 L'Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo, in particolare l'avviso di convocazione deve essere inviato a coloro che rivestono la qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) sulla base delle risultanze del Registro delle Imprese ovvero che giustifichino la propria qualità di socio (o di titolare di diritto reale che attribuisce il diritto di voto) esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al registro Imprese; nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal Registro delle Imprese, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza fax, o un indirizzo di posta elettronica, o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata A.R..

9.4 Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

9.5 Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque, anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

9.6 In mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, i membri dell'Organo di Controllo o il Revisore sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i membri dell'Organo di Controllo o il Revisore non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da produrre al Presidente dell'Assemblea e da conservarsi agli atti della

società nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

B) INTERVENTO IN ASSEMBLEA E DIRITTO DI VOTO

9.7 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto, giustificando la propria qualità esibendo un titolo di acquisto debitamente depositato al Registro Imprese, alla data della riunione assembleare.

9.8 Il voto di ciascun socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

9.9 E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

C) RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

9.10 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

E' ammessa anche la procura generale a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza non può essere conferita né ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai mem-

bri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

D) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

9.11 La presidenza dell'Assemblea spetta all'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione. Qualora questi non possa o non voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta del capitale rappresentato il Presidente fra i presenti.

9.12 L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, e se lo crede opportuno due scrutatori anche estranei.

9.13 Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità la legittimazione dei presenti (e, pertanto, l'esclusione dall'Assemblea dei non legittimati), dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni. Degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

E) QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

9.14 Salvo quanto infra specificato, l'assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta ovvero col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale. L'assemblea in seconda convocazione, salvo quanto in appresso indicato per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali, è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, e delibera a maggioranza assoluta ovvero col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

L'assemblea in seconda convocazione chiamata a deliberare sull'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali è invece regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. L'assemblea chiamata a deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e sulla decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci (articolo 2479 c.c. numeri 4) e 5), in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale.

La medesima assemblea, in seconda convocazione, è regolar-

mente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale, e delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale.

9.15 Salvo diversa disposizione di legge le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

F) SISTEMI DI VOTAZIONE

9.16 Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale.

In ogni caso il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei soci dissenzienti.

G) VERBALIZZAZIONE DELLE DELIBERAZIONI

9.17 Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge.

9.18 Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

9.19 Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio.

9.20 Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

TITOLO QUARTO: ORGANO DI AMMINISTRAZIONE -RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA' - ORGANO DI CONTROLLO

Articolo 10

AMMINISTRAZIONE

10.1 L'amministrazione della società, consistente nel potere di compiere tutti gli atti gestori opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo quelli inderogabilmente attribuiti alla competenza dell'Assemblea, spetta, all'Amministratore Unico o, in alternativa, al Consiglio di Amministrazione composto da numero tre membri.

Nel caso la società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione questo elegge fra i suoi membri un Presidente, se questi non è nominato dai soci in occasione della nomina,

ed eventualmente anche un Vicepresidente che sostituisca il Presidente.

Ogni qualvolta vi è la firma del Vice Presidente questa attesta l'assenza del Presidente senza ulteriori formalità.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito con lettera raccomandata, ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica e l'organo di controllo se nominato.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

In caso di parità di voto l'oggetto della delibera consiglia-

re verrà portato all'ordine del giorno dell'Assemblea e da questa deliberato con le relative maggioranze.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

10.2 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente.

10.3 L'organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge riserva espressamente all'assemblea dei soci.

10.4 L'Organo Amministrativo può conferire procure a terzi per singoli atti.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

10.5 Gli Amministratori potranno essere anche non soci e devono essere eletti nel rispetto dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016.

10.6 Gli Amministratori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; in mancanza di qualsiasi precisazione al riguardo gli amministratori si intendono nominati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi.

Si intendono qui richiamate le norme relative alle eventuali nomine obbligatorie da parte degli Enti componenti la società.

10.7 E' ammessa la rieleggibilità.

10.8 Alla revoca degli Amministratori si applica l'articolo 2259 codice civile.

10.9 Se viene a cessare l'Amministratore Unico, l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo deve essere convocata d'urgenza dall'organo di controllo il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Nel caso sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei Consiglieri decade l'intero Consiglio di amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Articolo 11

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

11.1 La rappresentanza della società e la firma sociale di fronte a terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore Unico.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione la rappre-

sentanza della società e la firma sociale, di fronte a terzi ed in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione e agli eventuali amministratori delegati, se nominati, nei limiti dei poteri loro attribuiti.

Articolo 12

COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

12.1 A ciascun Amministratore spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del suo ufficio secondo quanto stabilito per gli Amministratori della CCIAA di Arezzo - Siena.

12.2 Spetta all'assemblea dei soci stabilire annualmente, con delibera assunta entro il 31 dicembre dell'anno precedente, il compenso degli amministratori nei limiti e nel rispetto del disposto dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 e/o della normativa tempo per tempo vigente.

12.3 In ogni caso è fatto divieto di corrispondere agli Amministratori gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché trattamenti di fine mandato.

12.4 E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Articolo 13

IL DIRETTORE GENERALE

13.1 L'esecuzione delle delibere e la direzione della società possono essere affidate ad un Direttore Generale, ai sensi dell'art. 2396 c.c., nominato dall'Assemblea, con le facoltà, le attribuzioni ed i poteri determinati dall'Organo Amministrativo.

13.2 Il Direttore partecipa - senza diritto di voto - alle riunioni dell'Assemblea.

13.3 Il Direttore assicura il funzionamento dei servizi della società, dando esecuzione alle deliberazioni dell'Organo Amministrativo.

Articolo 14

ORGANI DI CONTROLLO

14.1 E' obbligatoria la nomina dell'organo di controllo o del revisore ai sensi dell'articolo 3 del D. Lgs. 175/2016.

14.2 L'Organo di Controllo è costituito da un solo membro scelto dall'Assemblea dei soci tra i soggetti aventi i requisiti di legge.

14.3 L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

14.4 L'Organo di Controllo ha i poteri e i doveri previsti dalla legge; in particolare all'Organo di Controllo si applicano le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

14.5 All'Organo di Controllo è altresì affidata, in mancanza di nomina del revisore di cui all'articolo 18, la revisione legale dei conti della società al ricorrere dei presupposti

di legge.

14.6 All'atto di nomina i soci determineranno la retribuzione annuale spettante all'Organo di Controllo per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

14.7 Spetta all'assemblea dei soci stabilire all'atto della nomina il compenso dell'Organo di Controllo nei limiti e nel rispetto del disposto dell'articolo 11 del D.Lgs. 175/2016 e/o della normativa tempo per tempo vigente.

Articolo 15

REVISORE

15.1 Qualora, in alternativa al Sindaco la società nomini per la revisione legale dei conti un Revisore, questi deve essere iscritto nell'apposito Registro dei Revisori.

15.2 Il revisore dura in carica tre anni e precisamente fino alla data dell'assemblea che verrà convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

15.3 Si applicano con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti, in quanto compatibili, le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti.

15.4 Spetta all'assemblea dei soci stabilire all'atto della nomina il compenso del Revisore Legale nei limiti e nel rispetto dell'articolo 11 del D.Lgs 175/2015 e/o della normativa tempo per tempo vigente.

TITOLO QUINTO: BILANCIO - UTILI

Articolo 16

BILANCIO

16.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

16.2 Alla chiusura di ciascun esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

16.3 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'assemblea ordinaria, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione sulla gestione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Articolo 17

UTILI

17.1 Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finchè questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

17.2 La delibera che approva il bilancio decide sulla resi-

dua destinazione degli utili.

17.3 Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata alla riserva legale.

17.4 Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

17.5 Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi.

TITOLO SESTO: SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 18

18.1 Lo scioglimento anticipato volontario della società è deliberato dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto.

18.2 In tal caso nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 codice civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- la nomina del liquidatore;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri del liquidatore, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione dei miglior realizzzi.

18.3 In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri del liquidatore si applica la disposizione dell'articolo 2489 codice civile e, pertanto, il liquidatore potrà compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

18.4 La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente Statuto. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter codice civile.

18.5 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

18.6 Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V dei Codice Civile (articoli 2484 e ss. codice civile).

TITOLO SETTIMO: NORME FINALI

Articolo 19

DISPOSIZIONI VARIE E RINVIO

19.1 Si precisa che:

- per tutti i rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei membri dell'Organo di Controllo e del Revisore è quello che risulta dal Registro Imprese. A tale domicilio vanno effettuate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto. Qualora siano previste forme di comunicazione anche mediante fax, posta elettronica o altri mezzi similari, le trasmissioni ai soggetti di cui sopra dovranno essere fatte al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica o al diverso recapito che siano stati espressamente comunicati da detti soggetti. A tal fine la società potrà istituire un apposito "libro delle comunicazioni" ove riportare, oltre al domicilio già comunicato dai soci al registro Imprese, anche tali indirizzi o recapiti, con obbligo per l'Organo Amministrativo di tempestivo aggiornamento;

- le disposizioni del presente statuto si applicano anche nel caso in cui la società abbia un unico socio, se ed in quanto non presuppongono necessariamente una pluralità di soci e se ed in quanto compatibili con le vigenti norme di legge in tema di società a responsabilità limitata a socio unico.

19.2 Per quanto non previsto nel presente statuto, valgono le norme di legge in materia di società a responsabilità limitata.

F.to MASSIMO GUASCONI

" RICCARDO COPPINI Notaio